



Il Contributo ai costi d'applicazione nell'economia carnea

Conformemente al Contratto collettivo di lavoro 2021 per l'artigianato svizzero della macelleria (CCL macelleria), entrato in vigore il 1.1.2021, nell'economia carnea si continua a riscuotere un contributo alle spese d'applicazione del Contratto collettivo di lavoro. Contrariamente alla soluzione precedente, questo sarà ridotto da CHF 5.00 a CHF 4.00 per lavoratore/lavoratrice al mese secondo il nuovo CCL.

Le parti sociali dell'economia carnea elencate nell'intestazione si sono accordate per impiegare il contributo ai costi d'applicazione in primo luogo per la formazione e il perfezionamento professionali, finanziando in modo paritetico il fondo destinato a tale scopo. Il Consiglio federale ha accettato questo modello di nuovo, dichiarandolo di obbligatorietà generale per il settore carneo.

1. Perché un contributo ai costi d'applicazione?

Le parti di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale sono obbligate per legge di controllare il rispetto del CCL. A tale scopo, esse possono prelevare un contributo ai costi d'applicazione. Le parti contraenti dell'economia carnea, cioè l'Associazione Svizzera del personale di macelleria aspm e l'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSV, hanno concordato di voler impiegare il contributo ai costi d'applicazione soprattutto per la promozione della formazione professionale nell'artigianato della macelleria.

2. Chi ha deciso il contributo ai costi d'applicazione?

Il contributo ai costi d'applicazione è stato negoziato dalle parti contraenti del CCL e deciso dall'Assemblea dei delegati dell'UPSC il 18 maggio 2005 su proposta del Comitato centrale e dagli organi competenti dell'aspm. In base a queste decisioni, il Consiglio federale ha dichiarato il 13 marzo 2006 l'obbligatorietà generale del contributo ai costi d'applicazione. Lo stesso è stato così ancorato nell'articolo 8b del CCL. Pertanto, tutti gli attivi nell'economia carnea devono pagare questo contributo. Esso è dovuto indipendentemente dall'adesione ad un'associazione, perciò si applica sia ai membri che ai non-membri.

3. Qual è il principio di base del contributo ai costi d'applicazione?

Con il contributo ai costi d'applicazione si crea un "fondo paritetico per la formazione, la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro e per l'applicazione del CCL". Il fondo viene alimentato con versamenti uguali dai datori di lavoro e dai lavoratori/lavoratrici e amministrato in comune. I mezzi possono essere impiegati unicamente per la formazione, la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro e l'applicazione del CCL. L'incasso dei versamenti e l'impiego del denaro sono sorvegliati dalla Confederazione.

4. Quali spese sono collegate alla gestione del contributo ai costi d'applicazione?

Per evitare le difficoltà di delimitazione, il contributo viene prelevato da tutte i lavoratori e tutte

e lavoratrici che sottostanno al CCL. In questo modo si limita l'onere amministrativo sostanzialmente. Per il medesimo motivo è stato deciso di prelevare un importo modesto rispetto ad altri settori. Il contributo ai costi d'applicazione mensile viene suddiviso tra datori di lavoro e lavoratori e lavoratrici, con una partecipazione di CHF 2.00 da ciascuno. Anche se si tratta di un piccolo importo, si raccomanda di dedurre il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici dalla busta-paga.

5. Quali imprese sottostanno al CCL e, di conseguenza, al contributo ai costi d'applicazione?

In base al decreto del Consiglio federale, il contributo ai costi d'applicazione è valido per tutte le imprese dell'artigianato della macelleria e dell'economia carnea. Citiamo il decreto del Consiglio federale: "Questo riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività: a. produzione, lavorazione e commercializzazione della carne; b. fabbricazione di prodotti a base di carne e sottoprodotti della carne; c. commercio all'ingrosso e al dettaglio di carne, prodotti a base di carne e sottoprodotti di carne. Sono esclusi, e solo loro, i grandi distributori della vendita al dettaglio, nonché le imprese ad essi legate economicamente, con i quali però sono stati presi accordi separati. Essi versano dei contributi sostanziosi alla formazione ed al perfezionamento nell'economia carnea.

6. Come vengono individuate le imprese non-membri per il prelievo del contributo ai costi d'applicazione?

Poiché la cassa di compensazione AVS dei macellai dispone dei dati riguardanti la maggior parte delle imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici, essa preleverà il "contributo ai costi d'applicazione unitamente al calcolo dei contributi sociali in base alle condizioni contrattuali rilevate nell'anno civile precedente (p. e. autunno 2020 in base alle condizioni del 2019). Le imprese dell'economia carnea che non appartengono alla cassa di compensazione dei macellai, verranno segnalate alla medesima dall'UPSC. Inoltre la cassa di compensazione effettuerà una ricerca nel registro di commercio e in altri elenchi per individuare le imprese che, pur non essendo membri dell'UPSC, sottostanno al CCL. È importante sapere che anche alcuni cantoni, ad es. il Canton Zurigo, prelevano dei contributi alla formazione a carattere obbligatorio. Tuttavia, nel Canton Zurigo le macellerie sono esplicitamente esonerate dal versamento di questi contributi cantonali.

7. Per quali scopi viene impiegato il contributo ai costi d'applicazione?

L'accordo tra le parti contraenti del CCL e la decisione dell'Assemblea dei delegati prevedono la seguente ripartizione dei mezzi: CHF 3.60 per lavoratore/lavoratrice e mese devono servire per la formazione ed il perfezionamento professionali e possono essere impiegati per metà dal Comitato centrale e per metà dall'aspm. CHF 0.25 per lavoratore/lavoratrice e mese sono a disposizione della sicurezza e della protezione della salute sul lavoro (la cosiddetta "soluzione settoriale"). CHF 0.15 per lavoratore/lavoratrice e mese possono inoltre essere impiegati per la copertura dei costi generati dai controlli relativi all'adempimento del CCL nelle imprese e dalla gestione del fondo.

8. I maestri di tirocinio ricevono un contributo dal contributo ai costi d'applicazione?

L'Assemblea dei delegati dell'UPSC ha deciso che i maestri di tirocinio hanno diritto di ricevere un riconoscimento finanziario proveniente dal contributo ai costi d'applicazione. Questo riconoscimento è da intendersi come ringraziamento per il lavoro di formazione svolto e come incoraggiamento a continuare la formazione degli apprendisti. Per ogni tirocinio terminato con successo nell'impresa di tirocinio, viene riconosciuta la seguente indennità: a. per ciascun attestato federale di capacità (AFC) (formazione di base triennale) CHF 1'000.00; b. per ciascun attestato federale di capacità (AFC), conseguito con un secondo apprendistato

abbreviato, o per ciascun certificato federale di formazione pratica (CFP) (formazione di base biennale) CHF 600.00. In base alla decisione presa dall'Assemblea dei delegati del 8.11.2017, tutte le professioni hanno diritto alle prestazioni al momento del completamento delle procedure di qualificazione, a condizione che almeno 2/3 della durata della formazione di base siano stati effettuati in modo dimostrabile in un'impresa di formazione sottoposta al CCL per l'artigianato svizzero della macelleria dichiarato di obbligatorietà generale.

9. Quando è stato riscosso il contributo ai costi d'applicazione per la prima volta da parte della Cassa AVS dei macellai a Berna?

Il contributo ai costi d'applicazione è stato riscosso per la prima volta nell'autunno 2006.

10. Chi decide sull'impiego dei mezzi provenienti dal contributo ai costi d'applicazione?

Nell'ambito della chiave di ripartizione di cui sopra, viene stabilito esattamente chi ha la facoltà di erogare il denaro per progetti o compiti concreti. Per quanto riguarda i complessivi CHF 0.40 per lavoratore/lavoratrice e mese dei mezzi a disposizione per la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro come anche l'applicazione del CCL, la decisione spetta alla Commissione paritetica in base all'articolo 8a del CCL. Il Comitato centrale dell'UPSC e l'aspm dispongono ciascuno di CHF 1.80 per lavoratore/lavoratrice e mese da impiegare per la formazione ed il perfezionamento professionali. L'impiego corretto dei mezzi viene controllato nell'ambito della revisione dei conti da parte di una società fiduciaria, che provvederà a fare rapporto alla Confederazione nell'ambito della sua sorveglianza della gestione del fondo.

**Unione Professionale Svizzera
della Carne UPSC**

Sihlquai 255, casella postale
8031 Zurigo

**Associazione Svizzera del Personale
della Macelleria aspm**

Berninastrasse 25
8057 Zurigo

Zurigo, 1 febbraio 2021